



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Prot. n.796/T/21.09 del 06 marzo 2021

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

COMUNICATO

Sbloccate le procedure dei concorsi per il personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006 e di altro personale del D.A.P. e del D.G.M.C. .

La richiesta e le sollecitazioni del Si.Di.Pe. hanno trovato ascolto: si va verso lo sblocco delle procedure dei concorsi per il personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006, oltre che per altro personale del D.A.P. e del D.G.M.C. .

Come è noto questa organizzazione sindacale era intervenuta, in diverse occasioni, già a partire dalla nota Prot. n.747/T/20.26 del 02 maggio 2020, per rappresentare al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità la grave carenza nei ruoli del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e la necessità, non più procrastinabile, che tutte le procedure per lo svolgimento delle prove concorsuali, sospese per l'emergenza Covid-19, fossero riavviate e accelerate il più possibile. Le scoperture di organico, infatti, erano e restano enormi. Basti pensare che molte sedi sono dirette in regime di missione da dirigenti penitenziari titolari della direzione di altra sede, e che molti dirigenti ricoprono la direzione anche di tre o più istituti, per adulti e per minorenni, e uffici di esecuzione penale esterna. E la situazione purtroppo è destinata a peggiorare a causa dei progressivi pensionamenti.

Orbene quell'appello del Si.Di.Pe. è stato accolto dal nuovo Governo Draghi!

Infatti, l'art.24, comma 2, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, riportante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, pubblicato sulla GU n.52 del 02.03.2021 (Suppl. Ordinario n. 17), ha previsto espressamente che

“Per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Esecuzione penale minorile ed esterna, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dall'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

¹ Art. 259 -Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali – nel Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 , recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»:

“Art. 259 Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali 1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo. 2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a: a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla; b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza. 2-bis. Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute. 3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni. 4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

A questo punto potranno quindi essere espletati i concorsi già pubblicati da tempo e le cui prime prove scritte sono state più volte rinviate². Un grande risultato, quindi!

Chiediamo e confidiamo che i Dipartimenti competenti si attivino con l'urgenza che l'enorme carenza dei ruoli della dirigenza penitenziaria impone e che si facciano portatori presso il Governo anche dell'altra richiesta che il Si.Di.Pe. ha formulato a suo tempo e cioè che, in analogia con quanto è stato già previsto per i vincitori di un recente concorso per l'accesso alla carriera prefettizia dall'articolo 74, comma 6, del Decreto Legge n. 18/2020, venga valutata positivamente la possibilità di ridurre in misura congrua, rispetto all'attuale situazione emergenziale, la durata del corso di formazione iniziale riservato ai futuri vincitori dei concorsi per l'assunzione dei dirigenti penitenziari dei ruoli di istituto penitenziario, per adulti e minori, e di esecuzione penale esterna, adottando una normativa derogatoria rispetto a quanto previsto dall'articolo 5, comma uno, del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006 n. 63 recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della Legge 27 luglio 2005, n. 154".

Vogliamo essere fiduciosi che questo sblocco dei concorsi apra una nuova stagione per la dirigenza penitenziaria e, più in generale, per il mondo dell'esecuzione penale, una stagione di doverosa attenzione e di riconoscimento a questa dirigenza, gravata da enormi responsabilità e che, tra le mille difficoltà acuite dalla pandemia e le scarse risorse, ha gestito, a garanzia del rispetto dei principi costituzionali sottesi all'esecuzione della pena, le carceri italiane. Anche per questo confidiamo nell'alto profilo, umano e professionale, della nuova Ministra della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE

Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO

Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO

Dott. Nicola PETRUZZELLI

finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. 6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente. 7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021."

² - Il concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti (elevati a 55), a tempo indeterminato, di Dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale" è stato indetto con P.D.G. 5 maggio 2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – "Concorsi ed esami" del 19 maggio 2020 n. 39;

- il concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale indetto dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (DGM) con provvedimento 28 agosto 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 74 del 22 settembre 2020;

- Il concorso pubblico per esami per 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale. Il bando è stato pubblicato nel sito del Ministero della Giustizia e nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 78 del 6 ottobre 2020.

Segreteria Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583